

## Causa 142/87 R

### Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee

« Aiuti di Stato ad un'impresa di tubi d'acciaio »

Ordinanza del presidente della Corte del 15 giugno 1987 ..... 2589

#### Massime dell'ordinanza

*Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti — Danno grave ed irreparabile per il richiedente*

*(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura, art. 83, § 2)*

L'urgenza alla quale, a norma dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, è subordinata la sospensione dell'esecuzione, dev'essere valutata in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria onde evitare che un danno grave ed irreparabile sia recato a

chi chiede il provvedimento urgente. Questi deve quindi fornire la prova di non poter attendere l'esito della causa principale senza subire personalmente un danno dalle conseguenze gravi ed irreparabili.

#### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 15 giugno 1987 \*

Nella causa 142/87 R,

**Regno del Belgio**, rappresentato dal sig. R. Hoebaer, direttore dell'amministrazione presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della coopera-

\* Lingua processuale: il francese.

zione allo sviluppo, in qualità di agente, assistito dagli avv. L. Matray e C. Hanot, del foro di Liegi e dall'avv. G. Schubert, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, résidence Champagne,

richiedente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dai suoi agenti A. Abate e H. van Lier, membri del servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 4 febbraio 1987 [pratica n. C(87)507], relativa ad aiuti concessi dal governo belga ad un'impresa di tubi d'acciaio, nella parte in cui impone al regno del Belgio di recuperare, a carico della società per azioni Tubemeuse (in prosieguo: « Tubemeuse »), gli importi di cui all'art. 1 di detta decisione.

## IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

### Ordinanza

- 1 Con atto depositato in cancelleria l'8 maggio 1987, il regno del Belgio ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 173, n. 1, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento della decisione della Commissione 4 febbraio 1987, relativa ad aiuti concessi dal governo belga ad un'impresa di tubi d'acciaio, notificatagli in data 6 marzo 1987. Con detta decisione, adottata a norma dell'art. 93, n. 2, 1° comma, del trattato CEE, la Commissione constatava che:

- gli aiuti per un importo di BFR 9,085 miliardi, oggetto delle lettere del governo belga 19 luglio 1984 e 29 luglio 1985, erano illegittimi in quanto concessi a Tubemeuse, in violazione delle disposizioni dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE e, inoltre, incompatibili con il mercato comune in forza dell'art. 92 del trattato CEE;
- gli aiuti a tale impresa, per un importo di BFR 3,010 miliardi, oggetto della lettera del governo belga 6 giugno 1986, erano incompatibili con il mercato comune in forza dell'art. 92 del trattato CEE e, inoltre, illegittimi per un importo di BFR 2,510 miliardi, poiché la concessione di tale importo era in contrasto con le disposizioni dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE;

e ingiungeva al regno del Belgio di recuperare gli aiuti a carico di Tubemeuse e di informarla, entro due mesi dalla notificazione della decisione, sui provvedimenti che avrebbe preso per conformarvisi.

- 2 Con atto depositato in pari data nella cancelleria della Corte, il richiedente ha presentato, in forza dell'art. 185 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 4 febbraio 1987, di cui sopra, nella parte in cui ingiunge al regno del Belgio di recuperare, a carico di Tubemeuse, gli importi che essa contempla, sino a quando la Corte non abbia statuito sul ricorso in via principale.
- 3 La resistente ha presentato osservazioni scritte il 27 maggio 1987. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 9 giugno 1987.
- 4 Prima di esaminare la fondatezza della presente domanda di provvedimenti urgenti, appare utile ricapitolare succintamente le tappe che hanno preceduto l'adozione, da parte della Commissione, della summenzionata decisione 4 febbraio 1987.
- 5 Il 19 luglio 1984 il richiedente comunicava alla Commissione, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE, l'intenzione di procedere, a favore di Tubemeuse, impresa produttrice di tubi stabilita nella regione di Liegi, ad un aumento di capitale per BFR 1,8 miliardi e alla sottoscrizione di obbligazioni a tasso d'interesse non prede-

terminato, bensì subordinato agli eventuali utili realizzati, emesse per un importo di BFR 2,2 miliardi. La Commissione veniva peraltro a conoscenza del fatto che detta impresa aveva già fruito in precedenza di altri sussidi pubblici senza che le fossero stati notificati ai sensi dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE.

- 6 Ritenendo, dopo un primo esame, che tali aiuti, che ammontavano ad un totale di BFR 9,085 miliardi, non potessero essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE, la Commissione decideva di dare avvio nei loro confronti alla procedura ex art. 93, n. 2, 1° comma, del trattato CEE e invitava il governo belga, gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni. Nonostante l'apertura di questa procedura, il 19 luglio 1984, il richiedente versava gli aiuti notificati sotto forma di progetto.
- 7 Il 6 giugno 1986 il governo belga notificava peraltro alla Commissione un altro progetto d'aiuto a favore della medesima impresa, configurato come conversione in capitale di BFR 3,010 miliardi di prestiti garantiti, contro il quale la Commissione riteneva ugualmente di dover avviare la procedura ex art. 93, n. 2, 1° comma, del trattato CEE. Nonostante tale procedura, il governo belga effettuava la conversione in capitale di prestiti garantiti, a concorrenza di BFR 2,510 miliardi.
- 8 La Commissione terminava la procedura con l'adozione della precitata decisione 4 febbraio 1987.
- 9 Per avere una visione completa dei problemi sollevati dalla domanda di provvedimenti urgenti, è opportuno descrivere succintamente la situazione attuale della società Tubemeuse rispetto al diritto belga, nonché gli effetti giuridici che ne derivano e che vengono in rilievo per la causa.
- 10 La Tubemeuse è attualmente una società sottoposta al regime legale del concordato per abbandono d'attivo. Tale situazione risulta da una domanda presentata a tal fine dalla Tubemeuse dinanzi al tribunale di Liegi in data 21 ottobre 1986. La domanda veniva accolta con sentenza 28 ottobre 1986 e dalle conclusioni dei giudici delegati designati dal tribunale si ricava che questi ultimi ritenevano che la Tubemeuse presentasse i requisiti legali per ottenere il concordato. Pertanto la procedura concordataria proseguiva e conduceva all'omologazione, con sentenza 10 marzo 1987, del concordato per abbandono d'attivo dopo aver constatato che

per la Tubemeuse sussistevano le condizioni di dissesto e di buona fede, che il 95,4 % dei creditori, che rappresentavano l'82% del passivo, aveva espresso voto favorevole al concordato e che il concordato era nell'interesse dei creditori. Il tribunale inoltre, con la stessa sentenza, designava i liquidatori incaricati della vendita degli attivi e della ripartizione dei proventi del realizzo. La sentenza di omologazione veniva impugnata in appello da taluni creditori, ma, essendo provvisoriamente esecutiva, si procedeva comunque alla liquidazione della Tubemeuse.

- 11 Per quanto attiene agli effetti giuridici del concordato per abbandono d'attivo, va sottolineato che esso consiste in una liquidazione collettiva in materia commerciale con la quale un debitore sfortunato e in buona fede offre ai creditori l'abbandono di tutti i suoi beni al fine di consentire loro di soddisfarsi sul ricavato della vendita, affidata a liquidatori nominati dal tribunale. La liberazione del creditore, tuttavia, non è totale in quanto, nel caso di miglioramento della sua situazione economica, è tenuto a pagare il resto dei suoi debiti. Quando un concordato per abbandono d'attivo è richiesto e ottenuto, come nel caso di specie, solo i creditori privilegiati, come i creditori pignoratizi, ipotecari o con privilegio speciale, possono ottenere il realizzo del proprio pegno, ipoteca o privilegio. I creditori chirografari non possono, invece, ottenere il realizzo di quanto loro spetta, poiché il deposito della richiesta di concordato per abbandono d'attivo comporta di diritto la sospensione provvisoria a favore del debitore di tutti gli atti ulteriori d'esecuzione, a norma dell'art. 5 della legge 25 settembre 1946 sul concordato giudiziale. L'art. 11 della stessa legge stabilisce in cambio che durante il procedimento concordatario il debitore non possa alienare, ipotecare o impegnarsi senza l'autorizzazione del giudice delegato.
- 12 A norma dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Questa tuttavia, se ritiene che le circostanze lo esigano, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

- 13 Affinché un provvedimento provvisorio, come quello richiesto, possa essere adottato l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di provvedimenti urgenti debbono precisare i motivi d'urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
- 14 È opportuno anzitutto esaminare quali siano le circostanze che il richiedente adduce per comprovare l'urgenza che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, dev'essere dimostrata dall'imminenza di un danno grave ed irreparabile.
- 15 A questo proposito, il richiedente sostiene che la sola possibilità di cui dispone, a norma del diritto belga per eseguire la precitata decisione della Commissione 4 febbraio 1987, consiste nel presentare, nell'ambito della procedura concordataria, una dichiarazione di credito fondato su tale decisione. Giuridicamente, una dichiarazione di credito siffatta resterebbe possibile benché la sentenza 10 marzo 1987 del tribunal de commerce di Liegi abbia omologato il concordato e nominato i liquidatori.
- 16 Il richiedente sottolinea però che ricorrere a tale via solleverebbe un duplice problema e rischierebbe di comportare l'annullamento della procedura concordataria e l'immediato fallimento della Tubemeuse, il che comporterebbe un danno immediato e irreparabile non solo per tale società ma anche per i creditori.
- 17 Il primo problema sollevato da tale dichiarazione di credito attiene alla sua ammissione al passivo della massa di Tubemeuse. Tale dichiarazione di credito rischia di essere respinta dai liquidatori o, in caso di contestazione, dal tribunale di commercio in quanto contraria all'ordine pubblico interno belga. La dichiarazione di credito dello Stato belga per soddisfare l'obbligo di recupero impostogli dalla precitata decisione della Commissione 4 febbraio 1987 è volta concretamente ad ottenere che lo Stato belga, azionista di Tubemeuse, possa ottenere da quest'ultima, nel concordato per abbandono d'attivo, la restituzione del suo apporto a detrimento degli altri creditori. A parere dello Stato belga, non v'è dubbio che, poiché il diritto belga contempla il principio fondamentale che il capitale sociale costituisce il pegno comune dei creditori, l'ordine pubblico belga si oppone ad un recupero che metterebbe su un piano di parità un azionista e i creditori della società,

dato che il conferimento di un azionista può eventualmente essere recuperato in diritto belga solo dopo la soddisfazione totale dei creditori, e non in concorso con essi.

- 18 Il secondo problema deriva dalla stessa procedura concordataria per abbandono d'attivo e dalla sua disciplina. Lo Stato belga, nel caso dell'esecuzione del suo credito verso la Tubemeuse, sarebbe tenuto a rispettare le norme del suo ordinamento giuridico interno, comprese quelle relative alla procedura concordataria. Le diverse sentenze pronunciate in questo ambito potrebbero essergli opposte dalla Tubemeuse e dai creditori. Ne deriverebbe, secondo il diritto belga, che la decisione della Commissione potrebbe, rispetto allo Stato belga, solamente costituire il fondamento dell'esistenza di un credito chirografario a carico della Tubemeuse, poiché un azionista come lo Stato belga non gode, in realtà, nei confronti di detta società, di alcun privilegio speciale per il recupero del suo conferimento o del credito risultante da prestiti. Lo Stato belga si troverebbe allora nella posizione di un creditore chirografario tenuto, come gli altri creditori chirografari, così come è stato precisato al punto 11 della presente ordinanza, alla sospensione di ogni atto d'esecuzione in seguito all'apertura della procedura concordataria. Si troverebbe quindi, di conseguenza, nell'impossibilità di recuperare gli aiuti di cui è causa.
- 19 Lo Stato belga sottolinea inoltre che, anche nell'ipotesi in cui il suo credito, fondato sulla decisione della Commissione, sia ammesso al concordato, tale decisione rischierebbe di comportare, in ogni caso, l'annullamento della procedura concordataria e il fallimento immediato della Tubemeuse, il che causerebbe inevitabilmente un danno immediato e irreparabile non solo all'impresa ma anche ai creditori. Il concordato permette in realtà il realizzo dell'attivo di Tubemeuse in condizioni migliori che nel caso di fallimento, di modo che, se si dovesse dichiarare il fallimento, i creditori chirografari vedrebbero svanire la possibilità di ottenere una quota di liquidazione.
- 20 La probabile dichiarazione di fallimento della Tubemeuse, nel caso della presentazione della suddetta dichiarazione di credito da parte dello Stato belga, deriverebbe dal fatto che, poiché la sentenza 10 marzo 1987 era stata impugnata in appello da alcuni creditori, la dichiarazione di credito rischierebbe di avere un effetto determinante per la riforma di questa sentenza, che aveva non solamente omologato nell'interesse dei creditori il concordato richiesto, ma anche respinto come

infondate le contestazioni in merito al concordato presentate da alcuni debitori che invocavano il principio, riconosciuto dalla giurisprudenza, in base al quale una domanda di concordato per abbandono d'attivo è senza oggetto quando risulti che il realizzo dell'attivo basterà appena a soddisfare i creditori privilegiati e sia pertanto probabile che i creditori ordinari non ricavano alcunché. Lo Stato belga sostiene che tale dichiarazione conforterebbe in modo decisivo la tesi dei creditori che avevano contestato il concordato poiché porterebbe il passivo chirografario della Tubemeuse a circa BFR 16 miliardi nei quali il credito dello Stato rappresenterebbe più dei tre quarti mentre, prima dell'omologazione, il passivo ammontava a BFR 4 046 871 237 e il credito dello Stato belga si limitava a poco più di un quarto di quest'importo. Pertanto, la Corte d'appello di Liegi non potrebbe più confermare il giudizio di omologazione del concordato facendo riferimento all'interesse dei creditori chirografari.

- 21 La Commissione, nelle osservazioni scritte presentate nell'ambito del presente procedimento sommario, ritiene che il ricorrente non sia riuscito a dimostrare che l'esecuzione della precitata decisione 4 febbraio 1987 rischia di arrecare un danno grave ed irreparabile alla Tubemeuse.
  
- 22 Essa ricorda, a questo proposito, che l'esecuzione presuppone che lo Stato belga adotti un provvedimento amministrativo di ritiro dell'atto amministrativo che concedeva gli aiuti di cui è causa e quindi una decisione di riscossione degli aiuti illegittimamente concessi costitutiva di un titolo di credito che dev'essere oggetto di una dichiarazione di credito nell'ambito della procedura concordataria cui è stata ammessa la Tubemeuse. La Tubemeuse e i suoi liquidatori dispongono di mezzi di impugnazione interni sia riguardo alle decisioni di ritiro e di recupero, sia rispetto alla dichiarazione di credito. Essi possono, in particolare, intentare ricorsi di diritto amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato contro le decisioni di ritiro e di recupero prese dallo Stato belga. Allo stesso modo, indipendentemente da un'eventuale azione dei liquidatori a norma dell'art. 32 della legge 25 settembre 1946 sul concordato giudiziale, la Tubemeuse avrebbe sempre, come risulterebbe dal combinato disposto degli artt. 22 e 29 della stessa legge, la possibilità di contestare dinanzi ai giudici nazionali la validità del credito dichiarato dallo Stato belga in forza della precitata decisione 4 febbraio 1987 della Commissione. Riferendosi alla giurisprudenza che risulta dalla causa 310/85 R (ordinanza del presidente della



Corte 6 febbraio 1986, Deufil/Commissione, Racc. 1986, pag. 537), essa rileva che la possibilità offerta alla Tubemeuse di avvalersi dei mezzi di impugnazione interni, sia per contestare il provvedimento di cui trattasi, sia per rinviare l'esecuzione, eliminerebbe ogni rischio che quest'ultima possa subire un danno grave ed irreparabile nel caso dell'esecuzione della decisione 4 febbraio 1987.

- 23 Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il carattere urgente di una domanda di provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, dev'essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile. Il richiedente è pertanto tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire personalmente un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili.
- 24 Si deve constatare che, nel caso di specie, tale requisito essenziale non sembra ricorrere. Il danno addotto dallo Stato belga nella presente causa attiene, come è precisato al punto 19 della presente ordinanza, al pregiudizio eventuale che l'impresa Tubemeuse e i suoi creditori dovrebbero subire nel caso di diniego della concessione della sospensione all'esecuzione richiesta e non al danno che dovrebbe subire esso stesso se si concretizzasse l'ipotesi di tale diniego.
- 25 In risposta ad un quesito postogli all'udienza, l'agente del governo belga ha precisato che il danno che il regno del Belgio rischia di subire sarebbe quello di essere citato in giudizio per responsabilità dai creditori della Tubemeuse qualora la Corte d'appello di Liegi dichiarò il fallimento di quest'ultima dopo la presentazione al concordato di una dichiarazione di credito volta ad eseguire la precitata decisione della Commissione 4 febbraio 1987. È evidente che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, un danno potenziale così indeterminato non può essere considerato in alcun caso come grave ed irreparabile.
- 26 È opportuno peraltro osservare che anche nell'ipotesi in cui fosse la stessa impresa Tubemeuse ad addurre che la procedura di recupero avviata dallo Stato belga, in esecuzione della precitata decisione della Commissione 4 febbraio 1987, rischia di arrecare un danno grave ed irreparabile, essa avrebbe ancora dovuto dedurre le circostanze o gli argomenti che dimostrino che i mezzi di impugnazione interni che le offriva il diritto belga per opporvisi non le consentivano di evitare di subire tale danno.

- 27 Emerge da quanto precede che il richiedente non ha dedotto alcun argomento determinante che permetta di provare che esso subirebbe un danno grave ed irreparabile qualora il provvedimento provvisorio richiesto gli fosse negato.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

statuendo in via provvisoria,

così provvede:

- 1) **La domanda è respinta.**
- 2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 15 giugno 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart